

**COMUNE DI VILLA MINOZZO**

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE N. 33**del: **26.05.2012**

Trasmessa il 05/06/2012

al ALBO prot. n. 2514

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO:****DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012**

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 – 5<sup>^</sup> comma dello Statuto del Comune, si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **ventisei maggio duemiladodici** alle ore **09.20** in adunanza straordinaria di I<sup>^</sup> convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 – 2<sup>^</sup> comma dello Statuto stesso.

Fatto l'appello nominale risultano:

FIOCCHI LUIGI	P	MASINI MARINELLA	P
BELTRAMI ERICA	P	POLITI FEDERICO	A
FERRARI PIERO	P	SPADAZZI CLAUDIO	P
GOVI SARA	P	GIGLI FABIO	P
CASTELLINI ALBERTO	P	PENSIERI SERGIO	P
SALA IDEO GIANNI	P	VASIRANI FABIO	P
BARGIACCHI MIRCO	P	AGOSTINELLI GIGLIO	P
LAZZARI AGNESE	P	ZOBBI TARCISIO COSTANTE	P
MARAZZI DAVIDE	A		

Totale presenti **15**Totale assenti **2**Assiste il Segretario Sig. **ROBERTA VITALE**

Il Sig. **LUIGI FIOCCHI** - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori: Ideo Sala, Mirco Bargiacchi, Giglio Agostinelli

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 10 – 2 comma dello Statuto, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte relative coi documenti necessari.

*La discussione in merito all'oggetto è stata fatta congiuntamente e viene riportata nell'atto deliberativo relativo all'approvazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone, tra l'altro:
  - l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
  - l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria dal 2015;
  - che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali anche per l'imposta municipale propria;
- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

### VISTI, altresì:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze ;
- il decreto 21 dicembre 2011 del Ministero dell'interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.304/2011, nonché l'art.29, comma 16 – quinquies del D.L. 216/2011 (mille proroghe) definitivamente approvato in data 23/02/2012 che differisce al 30/06/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;
- l'art. 13, comma 12 bis D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, secondo cui entro il 30/09/2012, sulla base dei dati del gettito IMU rilevabili dall'acconto, i Comuni potranno approvare o modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

**RILEVATO CHE** le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 0,76 per cento: aliquota di base;
  - 0,4 per cento: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze;
  - 0,2 per cento: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- RILEVATO** che, con le modifiche introdotte dal D.L. fiscale 16 del 02/03/2012, l'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 prevede l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montana o parzialmente montani a cui appartiene il Comune di Villa Minozzo;

**RILEVATO CHE** l'art. 13, comma 11, del dl 201 dianzi citato stabilisce che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, la quota di imposta risultante;
- è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria, le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente;

**CONSIDERATO** che i comuni possono modificare le aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**PRESO ATTO** inoltre che la "compartecipazione" all'imposta municipale propria da parte dello Stato ai sensi dell'art. 13 comma 11 del dl 201 comporta come conseguenza immediata, applicando l'imposta in base alle aliquote fissate dalla legge, un minor gettito stimato rispetto all'introito previsto in caso di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili secondo le aliquote vigenti nell'anno 2011;

**RITENUTO** pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente, tra l'altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali nonché di ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento;

**RITENUTO**, in particolare:

- di aumentare l'aliquota di base di uno 0,05 per cento per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle aree fabbricabili;
- di non applicare il punto precedente per il gruppo catastale "D" categoria 5 inerenti agli Istituti di Credito, cambio ed assicurazione, a cui continua ad applicarsi l'aliquota base;
- di aumentare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze dello 0,05%;

**PRESO ATTO** che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**RITENUTO**, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al Ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**PRESO ATTO** del parere richiesto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304/2011 nonché l'art. 29, comma 16 – quinquies del D.L. 216/2011 (mille proroghe) definitivamente approvato in data 23/02/2012 che differisce al 30/06/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012;

**RICHIAMATE** altresì:

- Legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);
- Legge 22/12/2011, n. 214;
- Legge 148/2011;
- D.lgs. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti	n. 15
Consiglieri votanti	n. 14
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 4 (Fabio Gigli, Sergio Pensieri, Fabio Vasirani, Giglio Agostinelli)
Astenuti	n. 1 (Tarcisio Costante Zobbi)

### **DELIBERA**

1. **DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2012:
  - o aliquota pari allo 0,81 per cento per tutti i tipi di immobili ad eccezione dei fabbricati di categoria D e delle aree fabbricabili a cui si applica l'aliquota base pari al 0,76%;
  - o per i soli fabbricati del gruppo catastale "D" categoria 5 inerenti gli immobili degli Istituto di Credito, cambio ed assicurazione, si applica l'aliquota pari al 0,81%;
  - o aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari al 0,45%;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile del settore tributi l'invio al ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché l'effettuazione di tutti gli adempimenti successivi alla presente deliberazione.

**ATTESA** l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 15
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

S:\SICINAR\ENTE001\DEL\DOC\2012\C000033.DOC

## **PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to BELTRAMI DOTT.SSA ERICA**

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to Razzoli Rag. Brunella**

---

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to LUIGI FIOCCHI

IL SEGRETARIO  
F.to ROBERTA VITALE

---

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:

Villa Minozzo, li - 5 GIU 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. ROBERTA VITALE

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data **05/6/2012**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) (N.....reg. pub delle deliberazioni);
- è divenuta esecutiva il . . . . .:
  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ROBERTA VITALE

.....